Civile Ord. Sez. 6 Num. 21597 Anno 2020
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: CROLLA COSMO
Data pubblicazione: 07/10/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 8296-2019 proposto da:

PAOLI ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSIO PIEZCOLLER, LUISA MALACARNE;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

2741/20

avverso la sentenza n. 81/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO di TRENTO, depositata il 28/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

Nr. 8296/2019 nr 13 o.u

CONSIDERATO IN FATTO

1.Paoli Armando proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Trento avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto le movimentazione sui conti bancari ed altra documentazione contabile, aveva determinato un maggiore reddito imponibile Irpef per l'anno 2011 pari ad € 128.053,00 recuperando a tassazione € 55.063,00 a titolo di maggiore IRPEF, € 1.575,00 a titolo di addizionale IRPEF ed € 50.974,20 a titolo di sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il maggior reddito accertato di € 3.800.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e dall'Agenzia dell'Entrate e la Commissione Regionale Tributaria accoglieva l'appello di Paoli Armando limitatamente all'importo di € 11.929,10 indicato come <<resa mele>> e respingeva l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate osservando per quanto di interesse in questa sede: c) che il contribuente non aveva fornito convincenti elementi probatori che fossero idonei ad accreditare l'ipotesi che il bonifico di € 96.698,70 effettuato da Paoli Matteo potesse qualificarsi come un parziale rimborso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del finanziamento ricevuto da quest'ultimo ed effettuato dal fratello Armando; b) che il Paoli non aveva provato le specifiche trasferte effettuate a proprie spese giustificative delle indennità chilometriche, considerate dall'Ufficio redditi percepiti <<fuori busta>>.

4. Avverso la sentenza della CTR Paoli Armando ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l'istanza, del 30.5.2020, con la quale il difensore del ricorrente chiede differimento della trattazione del procedimento ad una data successiva al 7 settembre 2020, giorno nel quale è fissata davanti alla Commissione Tributaria Regionale di Trento udienza per la trattazione di procedimenti tra le stesse parti relativi alle annualità di imposta 2012, 2013 e 2014, in quanto il contribuente non prospetta il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti ma deduce solo di aver effettuato una proposta definizione globale del contenzioso in essere tra le parti in causa.

2.Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art 32 del dpr 600/73, in relazione all'art 360 1° comma nr 3 e 5 cpc, per avere la CTR omesso di esaminare analiticamente le giustificazioni e la documentazione addotte dal contribuente (procura speciale, contratto di compravendita) che dimostrava in modo inconfutabile che la somme di € €96.698,70 era in realtà la restituzione di finanziamento erogato da Paoli Armando al fratello per l'acquisto di terreni.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2 Con il secondo motivo si deduce errata applicazione dell'art. 32 del dpr 600/73 in relazione all'art 360 1° comma nr. 3 cpc per non aver tenuto conto, nel qualificare le indennità chilometriche rimborsate al Paoli quali compensi percepiti <<fuori busta>> e, quindi, soggetti a tassazione, degli elementi probatori forniti dal contribuente

3 I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione, sono infondati

3.1 In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. (Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013).

3.2 Orbene la ripresa a maggior tassazione fiscale per l'anno 2011 muove da una indagine che ha portato ad accertare un versamento di € 96.689,70 sul conto corrente del Paoli non adeguatamente giustificato e, quindi, considerato come reddito imponibile non dichiarato e la percezione da parte del Paoli della somma di € 15.625,40 a titolo di indennità chilometrica, considerata compenso <<fuori busta>>

3.3 Sul punto i giudici di *seconde cure* si sono diffusamente spesi nel dare conto della inattendibilità delle giustificazioni rese dal contribuente e dell'inconsistenza degli elementi probatori addotti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.4 In particolare la CTR, con una accurato apparato motivazionale, dopo aver dato atto che il Paoli, nominato procuratore speciale da Zanoni Amedeo e Defant Tiziana per la vendita di terreni, aveva emesso in data 31.7.2007 due assegni dell'importo di € 136.143 in loro favore, ha affermato che << *la difesa sostiene che Paoli ha " di fatto finanziato per 136.143,00 l'operazione di acquisto dei terreni e di conseguenza risulta essere creditore di tale somma nei confronti del fratello". Le affermazioni, tuttavia non sono confermate dai documenti esibiti*>> I giudici di *seconde cure* hanno, infatti, precisato che nell'atto di compravendita si dava atto che il prezzo era stato pagato con assegni emessi nel 2008 e non vi era alcun cenno degli assegni emessi da Paoli Armando l'anno precedente ; non vi era correlazione evidente gli assegni emessi e versati da Paoli Armando e quelli con cui il fratello Paoli Matteo aveva pagato i terreni acquistati l'anno dopo né era stato fornito alcun elemento, ad esempio un contratto preliminare, che potesse chiarire la finalità assunta dagli assegni emessi ed incassati nell'agosto del 2007 né, infine, aveva trovato riscontro la circostanza dal mancato incasso degli assegni emessi da Paoli Matteo.

2.5 Anche con riferimento alle indennità chilometriche i giudici di secondo grado hanno dato contezza in modo puntuale dell'assoggettamento a tassazione delle somme ricevute dal contribuente a tale titolo affermando che << *è appena il caso di ricordare che l'indennità di trasferta è una spesa deducibile e che la stessa deve essere riferita ad una specifica trasferta ed è limitata al costo di percorrenza (art. 95 comma 3 Tuir). Nel caso di specie non sono in discussione le esigenze lavorative, che avrebbero se del caso portato il Paoli a raggiungere giornalmente le diverse sedi aziendali. Difetta il*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

riscontro delle trasferte per le quali il Paoli ha percepito le indennità chilometriche. Ritenuto che la norma fiscale è di stretta interpretazione, in mancanza di una puntuale documentazione di supporto, che attesti la trasferta derivante dal rapporto di lavoro o da essa occasionata, ed esclusa la rimborsabilità della spesa sostenuta per recarsi giornalmente al lavoro; considerato che l'appellante non produce elementi nuovi, che consentono di riconoscergli le indennità chilometriche percepite, dette somme non possono ritenersi escluse dalla retribuzione imponibile>>

2.6 I motivi di ricorso, formulati sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge, mirano in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Le censure contengono giudizi e valutazioni che si contrappongono all' accertamento di fatto compito dalla CTR insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall'attuale 360, comma 1, nr 5, cpc.

2.7 Ma tale censura, pur dedotta dal contribuente, non coglie nel segno in quanto la CTR ha approfonditamente valutato tutti i fatti storici controversi posti alla sua attenzione.

3 In conclusione il ricorso va rigettato.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte;

- rigetta il ricorso;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 5.600 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale